



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 28 giugno 2010 n.121
(*Ratifica Decreto - Legge 26 maggio 2010 n.95*)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto - Legge 26 maggio 2010 n.95 "Disposizioni urgenti per il censimento delle risultanze fiscali 2009", promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 delle Legge Qualificata 12 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- la necessità, ai fini delle operazioni di chiusura del Bilancio Consuntivo dello Stato 2009, di conoscere anticipatamente le risultanze effettive delle dichiarazioni fiscali relative all'esercizio 2009 che saranno rese dalle società di capitali e dalle imprese maggiori;*
- l'urgenza di disporre nell'immediato di dati effettivi sulla base dei quali impostare gli interventi di politica economica per il 2010 e programmare quelli per il 2011;*

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 18 adottata nella seduta del 24 maggio 2010;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 giugno 2010;

Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 26 maggio 2010 n.95 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CENSIMENTO DELLE RISULTANZE FISCALI 2009

Art. 1

Tutte le società di capitali e le imprese maggiori sono tenute a comunicare per via telematica all'Ufficio Programmazione Economica Centro Elaborazione Dati e Statistica entro l'11 giugno 2010 i dati fiscali sintetici relativi all'imposta generale sui redditi ed al rimborso dell'imposta sulle merci importate (monofase) per il periodo d'imposta 2009.

Le informazioni rese ai sensi del precedente comma verranno utilizzate dall'Amministrazione Finanziaria ai soli fini contabili e di programmazione economica.

Sono fatti salvi e restano in vigore tutti gli obblighi di dichiarazione previsti dalle leggi vigenti in materia di imposta generale sui redditi e di imposta sulla merci importate.

Art. 2

Le informazioni che dovranno essere rese dagli operatori economici in relazione all'articolo 1 sono le seguenti:

- l'ammontare totale del rimborso dell'imposta sulle importazioni vantato dall'impresa relativo all'esercizio 2009;
- l'ammontare dell'Imposta Generale sui Redditi (IGR) 2009 netta;
- l'ammontare dell'Imposta IGR 2009 già assolta;
- l'ammontare dell'Imposta IGR 2009 da pagare su dichiarazione o da rimborsare su dichiarazione;
- l'ammontare totale degli acconti IGR da pagare relativamente all'esercizio 2010.

La Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio e i Rapporti con l'AASFN comunicherà agli operatori economici la procedura e le istruzioni per provvedere agli obblighi previsti dal presente decreto.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 giugno 2010/1709 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Marco Conti – Glaucio Sansovini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta